

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

ASSOCIAZIONE ENARCHE'

Il giorno 30 del mese di gennaio 2021 alle ore 15,00 su piattaforma online, previa regolare convocazione comunicata a tutti i soci ai sensi dell'art.9 dello statuto sociale, si è riunita in seconda convocazione – essendo la prima convocazione, fissata per il giorno 29 gennaio andata deserta – l'assemblea straordinaria dell'Associazione Enarchè, c.f. 03620620710, avente sede sociale in Foggia alla Via M.L. Guerrieri n.64, per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza semplificata
2. Adeguamenti statutari imposti dal "Codice del Terzo settore" D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs.105/2018 per i quali è richiesta la maggioranza qualificata
3. Modifiche statutarie non obbligatorie

Sono collegati i seguenti associati (su un totale di 33 associati in regola con la tessera sociale e quindi aventi diritto di voto):

- Bonfitto Carlo; - Bonfitto Matteo; Mancini Giovanni Biagio; Lucente Anna; Mazza Domenico; Staffieri Maria Luigia; Foglia Natalizia; Cappiello Antonio Salvatore; Norillo Michele; De Rosa Maria Grazia; Lemme Francesco; Ricciardi Mario; Longone Andrea; Cappuccio Vincenza; Longo Marco; Longone Oscar; Del Sonno Antonietta; Errico Fabrizio; Mazza Maristella; Colecchia Chiara Mirna; Santoro Luigi Giuseppe; Molinaro Anna; Perrone

Francesco Antonio; Pappalettera Deborah; Del Monte Carisio Valerio

A norma dell'art.11 dello statuto sociale assume la presidenza il Presidente del Comitato direttivo Bonfitto Carlo, che chiama a fungere da segretario il socio Antonio Salvatore Cappiello, che accetta.

Il Presidente, verificato preliminarmente la regolare costituzione della seduta essendo collegati n.25 soci su un totale di 33 soci regolarmente iscritti nel relativo libro sociale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'ordine del giorno.

Il Presidente comunica che si rende opportuno procedere con l'adeguamento dello statuto sociale alle nuove disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) al fine di mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale.

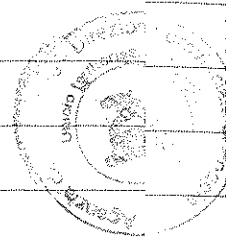
Rappresenta che per dare maggiore coerenza complessiva allo statuto si è preferito evitare di modificare i singoli articoli, optando per l'adozione di uno statuto completamente aggiornato e in linea con gli scopi e le finalità dell'associazione, come risultanti dall'esperienza associativa degli ultimi anni, inserendo altresì le clausole cogenti previste dal CTS, vincolanti al fine di mantenere lo status di APS.

Il Presidente dà quindi lettura del nuovo statuto, composto da n.28 articoli, che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo ampia e approfondita discussione, soprattutto in merito agli elementi di novità in esso contenuti, l'Assemblea all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo Statuto sociale così come proposto dal Consiglio direttivo, dando mandato al Presidente di provvedere a tutti gli incombeni

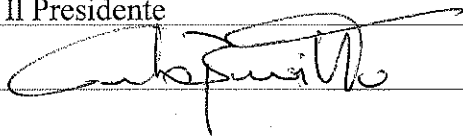


necessari al fine di darvi opportuna pubblicità, e ad invocare, al fine della registrazione, le agevolazioni previste dall'art.82 commi 3 e 5 del D.Lgs. 117/2017, oltre all'art.27 bis della Tabella, allegato b, del D.P.R. 642/1972, che prevedono l'esenzione da imposta di bollo e registro per l'atto in questione.

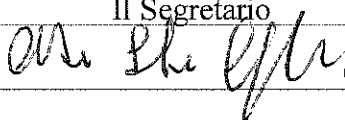
L'Associazione ENARCHE' infatti è associazione di promozione sociale in quanto affiliata alla FITA, la quale a sua volta risulta iscritta all'Albo nazionale A.P.S. tenuto dal Ministero del Lavoro al n.149 a far data dal 10/06/2008.

Alle ore 18,30 l'assemblea è sciolta previa lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

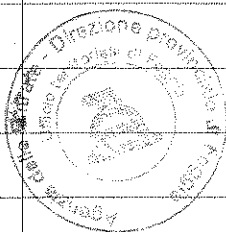
Registrato il 16-02-21 al R. 313 Serie 3°

Esatti € ATTO ESENTE

Mod. F23 del

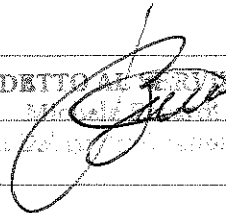
E' il 11

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)

(*) Firma su bollo della Direzione provinciale



ALLEGATO "A"

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS) ENARCHE'

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE

Art.1 – Denominazione

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato " ENARCHE' APS" di seguito anche detto "Associazione".

L'Associazione ENARCHE' APS è retta e opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art.4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in FOGGIA alla Via M.L. Guerrieri n.64.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici

staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità

- tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, storico e artistico, con particolare attenzione alle tradizioni del territorio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale; attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della solidarietà;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, anche volta alla tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo, con particolare attenzione alla promozione del benessere psico-fisico, emozionale e sociale dell'individuo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace fra i popoli, della nonviolenza;

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Associazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

i) gestione di spazi teatrali;

ii) realizzazione di spettacoli e partecipazione a manifestazioni culturali;

iii) organizzazione di corsi teatrali amatoriali, anche destinati agli alunni delle scuole;

iv) organizzazione e partecipazione a festival e rassegne;

v) realizzazione di rubriche tematiche;

vi) organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e di informazione.

L'Organo amministrativo è competente per l'individuazione di attività diverse, secondarie e strumentali a quelle di interesse generale, che l'Associazione potrà svolgere. Con specifico riguardo a tali attività i documenti di bilancio faranno menzione del carattere secondario e strumentale delle stesse.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe e affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS ed integrarlo entro un anno.

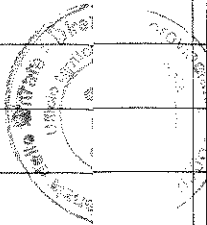
Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti senza scopo di lucro o del Terzo Settore, nei limiti previsti dal comma 3 dell'art.35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal soggetto che ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, nè discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.



La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel Libro degli associati.

In caso di mancata ammissione il Consiglio direttivo entro 30 giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda e comunicarla all'interessato, il quale può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte in occasione della prima convocazione successiva.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali e ogni altro contributo richiesto dall'Organo amministrativo.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza del presente statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati maggiori di età compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi sociali. Per i soci minori di età il diritto di voto è espresso da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'associato minore di età è escluso dall'elettorato passivo.

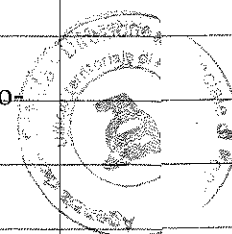
Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e dei contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle assemblee;
- votare direttamente o per delega nelle assemblee, in particolare in quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali;
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta.
- denunciare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art.29 del CTS.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto e i regolamenti approvati;



- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo le finalità sociali, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art.36 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Organo amministrativo, sentita l'Assemblea.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art.24 del Codice Civile.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'associazione si avvale in modo prevalente dell'opera volontaria dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art.17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le

malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art.18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art.36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

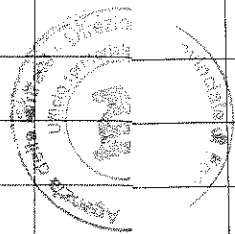
- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio direttivo;
- il Vice Presidente;
- l'Organo di controllo, nominato ove necessario in base alla normativa vigente;
- il Revisore legale dei conti, nominato ove necessario in base alla normativa vigente.

Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice-presidente o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:



- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno i due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegna a mano, come pure tramite e-mail, messaggio whatsapp, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza dei presenti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'associazione;

- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale, ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura degli eventuali disavanzi;
- nomina e revoca i membri degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva i regolamenti interni;
- fissa, su proposta del Consiglio direttivo, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- approva il programma di attività promosso dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo ove previsto;
- ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio direttivo, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art.27 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro, che rimane depositato presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Intervento e rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di tre altri associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente o da altra persona nominata dall'Assemblea. Il presidente dell'Assemblea nomina un segretario incaricato di verbalizzare. Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Organo di amministrazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti, scelti fra gli associati, possono variare nel numero, da tre a cinque. Si applica l'art.2382 del codice civile.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, un consigliere venisse meno, sarà chiamato a sostituirlo il primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, a eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio direttivo predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'art.13 del CTS. Ricorrendone l'obbligo, predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art.14 del CTS.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio, è eletto dall'Assemblea a maggioranza di voti.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono assolve dal Vice Presidente.

Art. 15 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art.30 del CTS. E' composto da un unico soggetto, iscritto al Registro dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 16 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art.31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, composto da un revisore legale dei conti iscritto nel relativo Registro.

Art. 17 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 18 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera secondaria e strumentale a quelle principali di interesse generale;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta con la firma del Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 19 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati, previa delibera di accettazione con beneficio d'inventario da parte del Consiglio direttivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, in cui sono stabilite modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità del presente statuto.

Art. 20 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili e/o beni mobili registrati e non, e può detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, o beni di proprietà di terzi, in locazione o in comodato d'uso.

Art. 21 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si apre il primo settembre di ogni anno e si chiude il trentuno agosto dell'anno successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo nelle forme previste dal CTS, e la relazione del Presidente, nonché

determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione nei quindici antecedenti la data fissata per l'Assemblea, affinché tutti i soci possano esaminarlo.

Nell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'esercizio precedente e sull'attività prevista per quello in corso.

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la sede dell'associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Presidente.

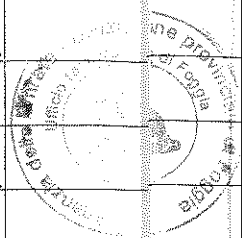
Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art.13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art.14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio direttivo.

Art. 23 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli avanzi di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Art. 24 – Quota associativa



La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini richiesti dal Consiglio direttivo decadono a ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 25 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione ENARCHE' APS.

Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 26 – Regolamenti interni

L'Assemblea può approvare regolamenti interni, che rimangono validi a tempo indeterminato comunque fino quando non siano modificati o soppressi da una successiva Assemblea.

Art. 27 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

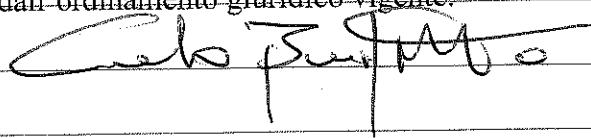
Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - da quando sarà operativo - e salva diversa de-

stinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

Art. 28 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

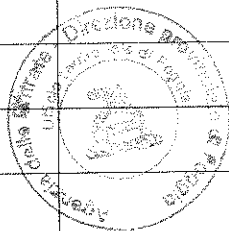


AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI RACCOMANDA

E' allegato all'atto privato registrato

n° 1.6 FEB 2021 al n° 913 Serie 3ª

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL SERVIZIO (*)

(*) Firma di D. ... Direzione Provinciale